

Associata a:



Presidente Nazionale
Corrado Bondi
Vicepresidente Nazionale Vicario
Bruno Oliva
Vicepresidente Nazionale
Gaetano Ciancio
Vicepresidente Nazionale
Massimo Gaggero
Vicepresidente Nazionale
Claudio Lollobrigida
Segretario Sindacale Nazionale
Lauro Ferrari
Segretario Culturale Nazionale
Daniele Cardaropoli
Segretario Nazionale
Claudia Valentini
Tesoriere Nazionale
Antonio Lapi

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
Cod. Fisc. 96238930588
P. IVA 17420841003

Circolare 052.2409.SS
Prot. 1553.26.SS

Roma, 19 ottobre 2026

AI PRESIDENTI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI A.N.D.I.

AI SEGRETARI SINDACALI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI A.N.D.I.

ALLE SEGRETERIE DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI A.N.D.I.

AI COMPONENTI
L'ESECUTIVO NAZ.LE A.N.D.I.

Loro Sedi

Oggetto: Imposta di bollo e ritenuta d'acconto: la risposta
all'interpello n. 909-259/2026. Cosa significa per lo studio odontoiatrico

Cari Colleghi,

di seguito una sintesi (*abstract*) della circolare riguardante quanto in oggetto, a seguire l'approfondimento.

ABSTRACT

L'Agenzia delle Entrate (Risposta all'interpello n. 909-259/2026) ha chiarito che l'imposta di bollo di 2 euro — dovuta sulle fatture esenti IVA superiori a 77,47 euro costituisce un onere proprio del professionista e, se addebitata al cliente, rappresenta un'integrazione del compenso professionale.

Di conseguenza:

- Per gli odontoiatri in regime ordinario/semplificato: l'importo del bollo, se richiamato in fattura, concorre a formare il reddito di lavoro autonomo e **deve essere incluso nella base imponibile** su cui lo studio committente calcola la ritenuta d'acconto del 20%.
- Per gli odontoiatri in regime forfettario: il bollo concorre alla determinazione del reddito, ma non incide sulla ritenuta d'acconto in quanto non prevista
- Se il bollo viene applicato ma non conteggiato in fattura, il problema non si pone e resta un onere a carico di chi emette la fattura

Associata a:



Presidente Nazionale
Corrado Bondi
Vicepresidente Nazionale Vicario
Bruno Oliva
Vicepresidente Nazionale
Gaetano Ciancio
Vicepresidente Nazionale
Massimo Gaggero
Vicepresidente Nazionale
Claudio Lollobrigida
Segretario Sindacale Nazionale
Lauro Ferrari
Segretario Culturale Nazionale
Daniele Cardaropoli
Segretario Nazionale
Claudia Valentini
Tesoriere Nazionale
Antonio Lapi

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
Cod. Fisc. 96238930588
P. IVA 17420841003

Per gli odontoiatri non forfettari che fatturano a uno studio o a una struttura che agisce da sostituto d'imposta, il bollo addebitato al cliente va compreso nella base di calcolo della ritenuta d'acconto.

Chi applica il regime forfettario ne è invece escluso.

Gli odontoiatri che emettono fatture per prestazioni esenti da Iva di importo superiore a 77,47 euro devono applicare l'imposta di bollo di 2 euro. L'obbligo grava in via principale sul professionista, ma è frequente che venga posto a carico del cliente, aggiungendolo all'importo dovuto. Quando il destinatario è un sostituto d'imposta (società, ente o altro professionista), come nel caso dell'odontoiatra libero professionista che collabora con uno studio, è prassi diffusa calcolare la ritenuta d'acconto sul solo compenso e aggiungere il bollo in un secondo momento. **Questo modo di procedere non è corretto.**

Che cosa ha chiarito l'Agenzia delle Entrate

Con la risposta all'interpello n. 909-259/2026, la Direzione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate ha confermato l'orientamento già espresso dall'amministrazione finanziaria in materia di imposte dirette. Poiché l'imposta di bollo è un onere proprio di chi emette la fattura, il suo addebito non può essere considerato un rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente: **diventa un'integrazione del compenso professionale.**

Ne derivano due conseguenze. I 2 euro concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo dell'odontoiatra. Se il committente (cioè lo studio che riceve la fattura dal collaboratore lavoratore autonomo) è un sostituto d'imposta, **rientrano inoltre nella base su cui calcolare la ritenuta d'acconto del 20 per cento** (art. 25 DPR n. 600/1973). La risposta è successiva al D. Lgs. n. 192/2024, che dal 2025 esclude dalla tassazione i rimborsi delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico e addebitate analiticamente al committente, e non riconduce il bollo a questa categoria.

Diverso è il caso degli odontoiatri in regime forfettario, **i cui compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** (art. 1, comma 67, L. n. 190/2014)¹. Anche per loro, tuttavia, il bollo addebitato in fattura concorre alla determinazione del reddito, come già chiarito dall'Agenzia con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022.

Un esempio

Fattura di un odontoiatra non forfettario a uno studio per prestazioni esenti da Iva pari a 1.000 euro, con bollo di 2 euro addebitato (per semplicità non si considerano eventuali contributi previdenziali).

Voce	Calcolo errato	Calcolo corretto
Compenso	1.000,00 €	1.000,00 €
Bollo addebitato	2,00 €	2,00 €
Base della ritenuta	1.000,00 €	1.002,00 €
Ritenuta (20%)	200,00 €	200,40 €
Netto da corrispondere	802,00 €	801,60 €

La differenza sulla singola fattura è minima, ma lo studio committente, in qualità di sostituto d'imposta, è responsabile della corretta applicazione e del versamento della ritenuta.

¹ Dal 1° gennaio 2027 la disposizione è abrogata e il suo contenuto confluisce nell'art. 235, comma 4, del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026).

Associata a:



Presidente Nazionale

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale Vicario

Bruno Oliva

Vicepresidente Nazionale

Gaetano Ciano

Vicepresidente Nazionale

Massimo Gaggero

Vicepresidente Nazionale

Claudio Lollobrigida

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Daniele Cardaroli

Segretario Nazionale

Claudia Valentini

Tesoriere Nazionale

Antonio Lapi

Che cosa fare in pratica

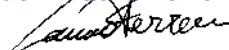
Il professionista collaboratore autonomo che addebita il bollo al cliente lo deve considerare nella base imponibile su cui, poi, calcolare la ritenuta di acconto. Lo studio che riceve la fattura, a sua volta, deve operare la ritenuta sull'importo della base imponibile comprensivo del bollo e versarla correttamente. Se invece il bollo resta a carico del professionista (ovvero viene applicato alla fattura ma non conteggiato negli importi) la questione non si pone. Per le fatture già emesse con la ritenuta calcolata senza il bollo, è opportuno valutare con il proprio consulente fiscale se e come intervenire.

Vi invito alla diffusione di tali informazioni verso gli Associati dei Vostri territori.

Cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale

dott. **Lauro Ferrari**



*P.S.: I contenuti della presente comunicazione sono stati elaborati
in collaborazione con il **Centro Studi di Confprofessioni**.*

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

Cod. Fisc. 96238930588

P. IVA 17420841003

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Persone fisiche, lavoratori autonomi,
imprese minori ed enti non commerciali
Ufficio Consulenza

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

OGGETTO: *Trattamento IIDD e IVA dell'imposta di bollo riaddebitata al cliente*

Risposta

Interpello n. 909-259/2026

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Codice Fiscale. [REDACTED]

Istanza presentata il 09/06/2026

Scadenza dei termini per la risposta il 08/10/2026

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il sottoscritto [REDACTED] nata a Bologna il [REDACTED] e
residente a [REDACTED] EMAIL
[REDACTED] Telefon [REDACTED], in qualità di legale rappresentante dello

[REDACTED] con sede in [REDACTED] 1/
[REDACTED], e in relazione al trattamento ai fini delle imposte dirette ed ai fini
iva della imposta di bollo di euro 2,00 applicabile alle fatture emesse, se riaddebitata al
cliente.ESPONE QUANTO SEGUE

Lo scrivente Studio associato emette di norma fatture per operazioni imponibili
iva ed assoggettate ad irpef, eventualmente attraverso l'applicazione della ritenuta a titolo
di acconto.

Talvolta attraverso tali fatture addebita ai clienti anche le spese per loro anticipate,
non imponibili ex art. 15 dpr 633/72 e per importi superiori ad euro 77,47: pertanto
emerge l'obbligo di assoggettare tali fatture anche all'imposta di bollo di euro 2,00, ai
sensi dell'art. 13 comma 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR. 642/72.

Con risposta a interpello n. 428 del 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che
per i contribuenti forfettari il bollo da euro 2,00 addebitato al cliente in fattura costituisce
ricavo o compenso e pertanto concorre alla determinazione del reddito.

Con risposta a interpello n. 911-894/2022 l'Agenzia delle Entrate ha precisato
che in ogni caso l'imposta di bollo sulla fattura non può mai essere considerata una
spesa anticipata in nome e per conto del cliente e, nel caso venisse addebitata in fattura,
costituisce sempre una voce assimilata a quella dei compensi o dei ricavi-

Non viene specificato altro e pertanto emerge a parere dello scrivente il dubbio
sulla assoggettabilità anche ad iva ed a ritenuta di acconto del bollo addebitato nelle
fatture emesse di cui sopra (ove sono riportate oltre che operazioni imponibili anche
anticipazioni ex art. 15 dpr 633/72 superiori ad euro 77,47).

Si evidenzia inoltre che esistono anche in dottrina pareri discordanti a riguardo.

8

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il sottoscritto alla luce dei due interpelli di cui sopra ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel seguente modo: nel caso di fatture emesse portanti sia operazioni imponibili che operazioni non imponibili ex art. 15 Dpr 633/72 superiori ad euro 77,47, il bollo di euro 2,00 sarà assoggettato sempre ad iva, alla luce della sua assimilazione a compenso/ricavo e, nel caso di cliente diverso da persona fisica andrà anche assoggettato alla ritenuta di acconto, sempre in ragione della sua assimilazione a compenso/ricavo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'analisi della soluzione interpretativa proposta richiede di incrociare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con i principi generali dell'IVA e del reddito di lavoro autonomo, evidenziando una distinzione fondamentale tra l'ambito delle imposte dirette e quello dell'imposta sul valore aggiunto.

La tesi secondo cui l'assimilazione del bollo a un "compenso" comporti automaticamente l'applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto è parzialmente corretta, ma necessita di una netta separazione tra i due tributi.

Per quanto riguarda l'inquadramento ai fini delle Imposte Dirette e della Ritenuta d'Acconto, la posizione espressa nella soluzione proposta appare coerente con l'orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda le imposte dirette.

I citati interpelli (tra cui la Risposta n. 428/2022 e la successiva prassi analoga) hanno sancito che il riaddebito del bollo al cliente non può essere configurato come

un'anticipazione in nome e per conto ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/1972, poiché l'obbligo di assolvere l'imposta di bollo è originariamente in capo al prestatore.

Di conseguenza, quando il professionista o lo studio associato decide di rivalersi sul cliente per il costo del bollo, tale importo perde la natura di mero rimborso spese e assume quella di integrazione del compenso professionale. Essendo qualificato come compenso a tutti gli effetti ai fini del reddito di lavoro autonomo, l'importo di 2,00 euro concorre alla formazione della base imponibile da assoggettare a ritenuta d'acconto (ove il committente rivesta la qualifica di sostituto d'imposta). Su questo specifico punto la soluzione prospettata risulta corretta.

Ai fini dell'inquadramento ai fini IVA, la conclusione della soluzione proposta diverge invece dalla normativa vigente per quanto concerne l'applicazione dell'IVA.

L'assimilazione del bollo a un ricavo o compenso ai fini reddituali non determina automaticamente l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, bensì attrae la somma alla disciplina delle operazioni accessorie prevista dall'articolo 12 del DPR 633/1972.

Secondo il principio di accessorietà, i corrispettivi per le prestazioni accessorie a una prestazione principale seguono la sorte di quest'ultima per quanto riguarda l'esclusione, l'esenzione o l'aliquota applicabile.

Nel caso prospettato, la fattura coesiste di prestazioni principali imponibili IVA e di anticipazioni escluse ex articolo 15.

L'imposta di bollo da 2,00 euro emerge unicamente a causa della presenza delle spese anticipate superiori a 77,47 euro, in quanto la componente imponibile della fattura sconta già l'IVA e non darebbe origine al bollo.

Il bollo si configura quindi come prestazione accessoria rispetto all'operazione che lo ha reso obbligatorio. Poiché il bollo è dovuto a causa delle anticipazioni ex articolo 15 (operazioni non imponibili/escluse), l'addebito del bollo stesso al cliente deve seguire il regime dell'operazione principale a cui si collega.

Pertanto, l'importo di 2,00 euro non deve essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria, ma mantiene il regime di esclusione da IVA in virtù del vincolo di accessorietà con le spese anticipate che hanno generato il presupposto del bollo stesso.

LA CAPO UFFICIO (*)
(*) Firma su delega della Direttrice
Regionale, Danila D'Eramo
Sonia Tripaldi
(firmato digitalmente)